



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
Settore Collaborazioni Esterne

Il Rettore

VISTI:

- lo Statuto dell'Università;
- la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l'art. 23, come modificato dal Decreto Legge 9/02/2012 n. 5, convertito in Legge 4/04/2012 n. 35;
- il Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 3385/2011;
- la deliberazione n. 420/2013 del 26/11/2013, con la quale è stata approvata, con parziale rettifica, la modifica degli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche;

DECRETA:

l'emanazione, nel testo allegato, del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche.

Roma, 09/12/2013
n. 4205

F.to Il Rettore

FC



REGOLAMENTO PER LE ATTRIBUZIONI DI ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento stabilisce la disciplina in vigore presso l'Università La Sapienza e le sedi distaccate in cui è articolata, per l'attribuzione di attività didattiche relativamente a:

- 1) attribuzione di affidamento;
- 2) conferimento di supplenze
- 3) stipula di contratti di insegnamento.

CAPO I – affidamenti/supplenze

Art: 2) – affidamenti – procedure.

La giunta di facoltà, o le strutture eventualmente delegate a norma di statuto, al fine di distribuire uniformemente il carico didattico relativo agli insegnamenti previsti dalla normativa in vigore, ripartisce le attività didattiche tra i professori di ruolo ed i ricercatori interessati, previa acquisizione del loro consenso.

Nell'ambito del coordinamento delle attività didattiche previste dall'art.7 del DPR 382/80, e successive integrazioni e/o modificazioni, la giunta di facoltà, ai sensi dell'art.9 della predetta norma, può affidare con il loro consenso, a professori di ruolo e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine e appartenenti alla facoltà medesima, anche in sostituzione dell'insegnamento di cui sono titolari lo svolgimento di un corso di insegnamento in materia diversa da quello di cui sono titolari.

Contestualmente, su loro richiesta, la giunta di facoltà può affidare lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine; in mancanza di disponibilità, la giunta può autorizzare l'emissione di un bando di vacanza di insegnamento da coprire mediante affidamento.

Art. 3 – supplenze - procedure -concessione nulla osta.

Nell'ambito della programmazione didattica, nel caso sia necessario procedere alla copertura di insegnamenti resi vacanti per indisponibilità dei titolari, (anno sabbatico, mandato parlamentare, etc.), la facoltà con motivata delibera della giunta, provvede, nel rispetto della normativa vigente (artt.9, 114 DPR 382/80 così come modificati dall'art. 12 L. 341/90 e dall'art. 1, comma 11 L.4/99), alla copertura di insegnamenti mediante supplenze conferite a docenti e ricercatori del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore dichiarato affine ed appartenenti alla facoltà medesima.



In mancanza, con motivata delibera, in relazione a oggettive necessità, la supplenza può essere conferita a professori o ricercatori di altra facoltà, della stessa università, o a professori o ricercatori di altra università.

Nel caso di professori/ricercatori di altra facoltà o università, l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla presentazione del nulla osta della facoltà o università di provenienza.

Le supplenze sono conferite a seguito di valutazione comparativa delle domande presentate e le cui risultanze dovranno essere specificate nel verbale della giunta di facoltà.

Qualora il supplente sia costretto ad interrompere l'insegnamento per qualsiasi motivo, la giunta di facoltà con motivata delibera, può procedere ad un nuovo conferimento.

Analogamente la giunta di facoltà può, con motivata delibera, prescindere dalle procedure sopra riportate nel caso in cui il destinatario del conferimento sia un professore di riconosciuta specifica competenza.

La facoltà non potrà concedere il nulla osta per supplenze da tenersi fuori dalla facoltà medesima se non siano state prima soddisfatte le proprie esigenze didattiche relativamente al settore scientifico disciplinare del richiedente e tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 – limitazioni e deroghe

Oltre al carico didattico affidato dalla facoltà di appartenenza nell'ambito della propria programmazione didattica, i professori di ruolo ed i ricercatori non possono svolgere per supplenza/affidamento retribuito, all'interno de La Sapienza e per lo stesso anno accademico, più di 120 ore o attività pari a 12 crediti a seconda degli ordinamenti didattici e presso altra università sia statale sia libera più di 60 ore e comunque non più di 1 supplenza/affidamento.

Eventuali deroghe al monte ore potranno essere autorizzate, in via eccezionale dal Senato Accademico, previa delibera motivata della giunta di facoltà e per un solo anno accademico.

Art. 5 – sedi esterne

Per quanto attiene il conferimento di affidamenti/supplenze nelle sedi esterne, la giunta di facoltà può, con motivata delibera, autorizzare il superamento dei limiti orari previsti dall'articolo precedente.

Art. 6 – compensi

Gli affidamenti/supplenze possono essere conferiti a titolo gratuito anche ove superino l'impegno orario complessivo previsto per il docente, se svolti presso la facoltà di appartenenza o le altre facoltà di questa università.

Il compenso per tali attività, svolte all'interno de La Sapienza, dovrà tenere conto delle somme iscritte in bilancio a disposizione delle singole facoltà, dell'impegno didattico complessivo e dovrà essere contenuto nel limite massimo previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.



Capo II – Contratti di insegnamento

Art. 7

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 240/2010

1.L'Università La Sapienza, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, può stipulare contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero dei titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei suddetti contratti.

I contratti sono attribuiti, nel rispetto del Codice Etico dell'Università, emanato con D.R. n. 1636 del 23/05/2012, previo espletamento della procedura di cui al successivo art. 8, che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 18 comma 1 lettera b) ultimo periodo della L. 240/2010, richiamato nello stesso articolo dalla lettera c), per i contratti a qualunque titolo erogati dall'Ateneo, i contratti di insegnamento di cui al presente capo non possono essere attribuiti a chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 8

Procedura di attribuzione degli incarichi

1. Per i fini di cui all'articolo precedente, i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera delle rispettive Giunte, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

2. Le delibere adottate, ed i relativi bandi, dovranno riportare:

- a) le motivazioni delle esigenze didattiche che richiedono il conferimento tramite contratto dell'incarico di insegnamento;
- b) il titolo dell'insegnamento, il settore scientifico disciplinare di appartenenza, il numero di ore di attività didattica;



- c) il compenso totale al lordo degli oneri a carico del beneficiario, in aderenza ai criteri di cui al successivo art. 9;
- d) le modalità ed il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di selezione, tramite valutazione comparativa, con la specifica indicazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, con riferimento al settore scientifico-disciplinare e delle eventuali prove previste;
- f) l'indicazione dell'obbligo per il candidato idoneo, se pubblico dipendente, di presentare il nulla osta dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e seguenti, del d.lvo 165/2001. La mancata presentazione del predetto nulla osta rappresenta elemento ostativo alla stipula del contratto.
- g) la relativa copertura finanziaria e capitolo di bilancio.

3. Il contratto è stipulato dalla medesima struttura che emette il bando, avrà durata annuale, potrà essere stipulato con la stessa persona per un massimo di cinque anni e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. Non si fa ricorso alle procedure di selezione previste nel presente articolo nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 9

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23 della l. 240/2010 è stabilito dall'art. 1 del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011 in un importo compreso fra i 25 ed i 100 euro per ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ambito delle risorse appositamente stanziare a tal fine dagli Organi Collegiali.

Art. 10

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 240/2010

1. L'Università La Sapienza, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio allo scopo allocate, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, di importo non inferiore a quello stabilito al precedente art. 9, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine



di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I predetti contratti, in forza della delega contenuta nel D.R. n. 3497 del 18/10/2011, sono stipulati dai Presidi di Facoltà e/o dai Direttori di Dipartimento, su proposta dei Dipartimenti interessati ovvero delle Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento.

3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

Art. 11

Contratti di insegnamento stipulati ai sensi dell'art. 23, comma 3, legge 240/2010

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università La Sapienza nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese, o fondazioni, può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato sul sito internet dell'università, sulla base di specifiche proposte delle competenti strutture interessate.

Art. 12

Copertura previdenziale

Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8/8/1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

Compiti e doveri didattici

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dagli organi competenti, il professore a contratto svolge il corso di insegnamento affidatogli e organizza le attività connesse, quali la partecipazione ad esami di profitto, lo svolgimento di attività di tutorato ed orientamento degli studenti, la fissazione di calendari di ricevimento, la partecipazione, in qualità di



relatore, a tesi di laurea, nonché alle commissioni didattiche interne alle strutture universitarie competenti.

2. Il professore a contratto partecipa, altresì, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea, escluse, in ogni caso, le delibere relative alle proposte di stipula dei contratti di cui al presente regolamento e quelle concernenti la chiamata o la copertura di posti di ruolo.

Art. 14

Risoluzione

Nell'ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c.

Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, si intendono abrogati gli artt. 7 e ss. del Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 3385 dell'11/10/2013.